Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 24 marzo 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Gianluca, in Copparo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Maglificio Gianluca di Copparo (Ferrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Gianluca di Copparo (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zenocalcio » della ditta Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini, in Bogliasco (Decreto di revoca n. 4485/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 31 marzo 1961 e 13 settembre 1957, nonchè la ministeriale n. 800.34.48/6054 del 24 maggio 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 12913, 12913/A e 12913/A-I, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Zenocalcio » sciroppo, nella confezione flacone da 150 cc, la relativa categoria fiale da 5 cc, nella confezione da 10 fiale e la relativa serie di categoria fiale da 10 cc, nella confezione di

5 fiale, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini, con sede in Bogliasco (Genova), via Aurelia n. 42, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i suddetti prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati in rapporto alla loro composizione ed alle loro indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali i prodotti furono autorizzati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zenocalcio » sciroppo, nella confezione flacone da 150 cc nonchè della relativa categoria fiale da 5 cc, nella confezione da 10 fiale, e della relativa serie di categoria fiale da 10 cc, nella confezione da 5 fiale, registrate rispettivamente ai numeri 12913, 12913/A e 12913/A-I, con provvedimenti in data 13 settembre 1957, 31 marzo 1961 e 24 maggio 1965, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini, di Bogliasco (Genova).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arsifene A.F.I. » della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, in Feltre (Decreto di revoca n. 4481/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 ottobre 1955, con il quale venne registrata al n. 10444 la specialità medicinale denominata Arsifene A.F.I. nella confezione flacone di sciroppo da g 160, a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, con sede in Alessandria, via Plana n. 13, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Arsifene A.F.I., nella confezione flacone di sciroppo da g 160, registrata al n. 10444 in data 8 ottobre 1955 a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, con sede in Feltre (Belluno), viale Pedavena 115/M (già in Alessandria, via Plana, 13).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Belluno è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1829)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Alsil » della ditta Laboratorio ipodermoterapico dott. Sergio Bettini, in Brescia (Decreto di revoca n. 4471/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 novembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11823 la specialità medicinale denominata « Alsil » sciroppo, nella confezione flacone da g 180 a nome della ditta Laboratorio ipodermoterapico dott. Sergio Bettini, con sede in Brescia, via Trento n. 3;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Alsil » sciroppo, nella confezione flacone da g 180, registrata al n. 11823 in data 29 novembre 1956 a nome della ditta Laboratorio ipodermoterapico dott. Sergio Bettini di Brescia.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Brescia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem, in Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che le ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem di Arezzo hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem di Arezzo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 12 ottobre 1972 e del 10 maggio 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 5 settembre 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto della *Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno*, in conformità al seguente testo:

« Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere. Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969, modificato con decreti ministeriali del 16 dicembre 1970, del 3 luglio 1972 e 17 ottobre 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 maggio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 52, lettera *g*), e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Art. 52, lettera *g*). — Operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 15% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei c/c con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Art. 57. — La Cassa ha durata illimitata. In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, verrà ripartito in due quote proporzionali ai depositi che la Cassa aveva presso le due sedi, secondo l'ultimo bilancio. Le due quote di fondo residuo patrimoniale verranno erogate a favore di qualche istituto di assistenza o ad altri scopi di pubblica utilità, secondo quanto verrà stabilito rispettivamente dalle amministrazioni comunali di Padova e Rovigo, previa detrazione dalla quota di Rovigo della parte spettante ad Adria e Ficarolo, giusta i particolari accordi a suo tempo stabiliti, nonchè della parte costituente il patrimonio dell'ex Monte di credito su pegno di Lendinara, da destinarsi ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni della zona in cui operava il Monte stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1956 e modificato con decreti ministeriali del 17 ottobre 1961, del 17 luglio 1971 e del 12 ottobre 1972;

Vista la delibera del consiglio generale della predetta Cassa in data 21 dicembre 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, ultimo comma, e 13, punto 6, dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA E BELLUNO

Art. 3, ultimo comma. — Potranno essere istituite commissioni di sconto presso altre dipendenze determinandone la composizione, le funzioni anche meramente consultive e la durata.

Art. 13, punto 6. — *a*) sui limiti di competenza per valore in ordine all'erogazione del credito entro i quali possono deliberare i consigli di sede e i comitati di sconto di Mantova, Legnago e Bassano del Grappa; *b*) sui limiti della autonomia eventualmente concessa dal consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del credito agli altri organi aziendali e, su proposta del direttore generale, a dipendenti. I limiti di autonomia previsti nel presente paragrafo dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1808)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.M.C. - Cooperativa mantovana carpentieri », in Virgilio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 19 dicembre 1974 alla società cooperativa « C.M.C. - Cooperativa mantovana carpentieri », Soc. coop. a r.l. con sede in Virgilio (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « C.M.C. - Cooperativa mantovana carpentieri », Soc. coop. a r.l., con sede in Virgilio (Mantova), costituita per rogito notaio Nicola Aliberti di Mantova in data 3 agosto 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Barosi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1975.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto ministeriale n. 20342 in data 8 marzo 1974, con il quale sono trasferite alla regione Calabria le foreste facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;

Visti i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali competenti;

Considerato che per alcune superfici si sono verificate discordanze fra l'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20342 citato ed i certificati catastali, per effetto di variazioni conseguenti a rettifiche e revisioni catastali intervenute nelle more di perfezionamento degli atti nonchè per l'allibramento di partite di recente acquisto;

Ritenuto di provvedere alle rettifiche ed agli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale n. 20342 in data 8 marzo 1974, con il quale vengono trasferite alla regione Calabria le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, salvo ulteriori variazioni in più o in meno accertate in sede di consegna, che, nel caso, saranno convalidate con i provvedimenti di cui al seguente art. 6.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo, sarà effettuata alla regione Calabria da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto, continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali, ulteriori rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

p. *Il Ministro per le finanze*
CERAMI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE CALABRIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Sila Orientale	Catanzaro	Cerva	329,18.50	
		Cotronei	207,10.70	
		Mesoraca	341,59.60	
		Petilia Policastro	792,63.08	
		Petronà	225,27.00	1.895,78.88
Sila Occidentale . .	Id.	Taverna	778,46.54	
		Magisano	787,61.73	
		Sersale	1.044,81.74	
		Sorbo S. Basile	207,21.48	2.818,11.49
M. Mancuso	Id.	Nocera Tirinese	407,37.04	407,37.04
Verzino Castel Silano .	Id.	Verzino	672,22.87	
		Castel Silano	194,37.70	866,60.57
		Ufficio amministrazione di Catanzaro) Totale . .		5.987,87.98

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Saracena	Cosenza	Saracena	1.562,76.50	1.562,76.50
Rafosa	Id.	Orsomarso	947,60.30	
		Verbicaro	290,61.40	1.238,21.70
Foresta La Mula	Id.	S. Donato di Ninea	592,21.00	592,21.00
Ferrocinto	Id.	S. Donato di Ninea	391,00.20	391,00.20
Mezza Fiumina	Id.	S. Donato di Ninea	56,71.90	56,71.90
Fondo Ficara	Id.	Orsomarso	37,07.90	37,07.90
		(Ufficio amministrazione di Castrovillari) Totale . . .		3.877,99.20
Sila Greca	Cosenza	Acri	1.195,92.63	
		Corigliano Calabro	1.924,17.90	
		Rossano Calabro	1.390,89.88	4.511,00.41
Sila Grande	Id.	Acri	532,86.70	
		Aprigliano	757,52.00	
		Bocchigliero	989,21.44	
		Campana	91,73.90	
		Celico	1.259,28.12	
		Colisimi	70,20.50	
		Dipignano	7,70.30	
		Lappano	6,23.40	
		Longobucco	4.394,62.41	
		Pedace	1.103,86.16	
		Rose	385,37.20	
		Rovito	5,63.20	
		S. Giovanni in Fiore	808,52.70	
		Savelli	920,65.34	
		S. Piero Guarano	304,40.14	
		Serra Pedace	890,66.40	
		Spezzano Sila	609,26.30	
		Spezzano Piccolo	569,41.00	
		Rogliano	312,07.58	
		S. Stefano Rogliano	58,78.90	14.078,03 73
Pellegrina	Id.	Fuscaldo	1.192,88.90	1.192,88.90
Badia Luta	Id.	Montaldo Uffugo	206,23.56	
		Paola	397,06.12	
		S. Fili	156,41.90	759,71.58
		(Ufficio amministrazione di Cosenza) Totale . . .		20.541,64.62
Alto Aspromonte	Reggio Calabria	Roccaforte	606,55.90	
		Bagaladi	265,66.90	
		Cardeto	535,51.28	
		S. Lorenzo	45,11.60	
		S. Roberto	21,51.60	
		S. Eufemia Aspromonte	176,83.20	
		Scilla	2,60.00	
		Sinopoli	135,42.30	
		S. Stefano d'Aspromonte	338,86.10	
		Reggio Calabria	924,58.76	3.052,67.64
Ferraghena Iuncari	Id.	Samo	735,01.80	
		S. Agata del B.	196,37.78	931,39.58
Butrano	Id.	Casignana	157,15.40	
		S. Luca	209,00.60	
		S. Agata del B.	226,46.16	592,62.16
Carrà	Id.	S. Luca	1.517,10.10	1.517,10.10
Poggio Portelle	Id.	Antonimina	6,21.50	
		Canolo	90,09.85	
		Ciminà	334,27.62	
		Gerace	285,54.40	716,13.37
Kervò	Id.	Oppido Mamertina	193,88.10	193,88.10
Castaneto	Id.	Africo	103,61.40	103,61.40

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Zillastro	Reggio Calabria	Africo	337,60.70	
		Bova	257,76.69	
		Bruzzano	76,39.50	
		Palizzi	130,83.00	
		Staiti	256,95.40	1.059,55.29
	(Ufficio amministrazione di Reggio Calabria) Totale . .			8.166,97.64
Prasto	Catanzaro	Gerocarne	590,24.10	
		Serra S. Bruno	41,31.40	
		Spadola	37,47.10	669,02.60
Le Divise	Id.	Spadola	155,92.02	155,92.02
Cropani Micone	Id.	Fabrizia	123,09.90	123,09.90
San Mauro	Id.	Fabrizia	491,88.82	491,88.82
Malafranà	Reggio Calabria	Mammola	785,92.52	785,92.52
Fallà	Catanzaro	Filogaso	191,69.00	
		S. Nicola Crissa	103,06.80	294,75.80
Cardini	Reggio Calabria	Grotteria	1,65.66	
		Martone	206,38.90	
		S. Giovanni Gerace	170,63.20	378,67.76
La Lacina . . .	Catanzaro	Brognaturo	354,26.14	
		Cardinale	396,86.12	
		S. Sostene	168,00.10	
		Satriano	183,07.30	1.102,19.66
Morrone	Id.	Pizzoni	293,29.54	293,29.54
S. Salvatore	Reggio Calabria	Bivongi	308,73.90	
	Catanzaro	Guardavalle	452,97.66	761,71.56
	(Ufficio amministrazione di Mongiana) Totale .			5.056,50.18
	Totale generale .			43.630,99.62

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. Il Ministro per le finanze
CERAMI

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto l'art. 31, primo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1975 con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975;

Considerato che per il mese di marzo 1975 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di marzo 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 700 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca di Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,15 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 marzo 1795.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1975
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 130

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1975.

Abolizione dell'obbligo di effettuare un deposito previo per le operazioni di importazione di talune merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernenti disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 4 maggio 1974 e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito previo all'importazione di talune merci;

Considerato che si sono attenuate le difficoltà che hanno indotto all'adozione delle misure dirette a promuovere il riequilibrio della bilancia dei pagamenti;

Ravvisata l'opportunità di abrogare l'obbligo del deposito previo in relazione agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale al momento dell'adozione del decreto ministeriale 2 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 2 maggio 1974, che istituisce l'obbligo di effettuare un deposito previo per le operazioni di importazione di talune merci, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

I depositi effettuati in conformità delle disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 1974, e successive modificazioni, non possono essere svincolati prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla data in cui vennero costituiti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 24 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2517)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ardore.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1974, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ardore per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il consigliere dott. Domenico Mannino.

All'atto dell'insediamento, l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di dovere affrontare numerosi e difficili problemi cittadini la cui soluzione è premessa indispensabile per il risanamento dell'amministrazione comunale e per la normalizzazione della situazione della civica azenda scossa nella sua organizzazione da un lungo periodo di carenza di funzionalità.

Di conseguenza, il commissario straordinario sta efficacemente adoperandosi, per la impostazione e per la risoluzione dei problemi locali con speciale riguardo al settore della finanza locale, dei lavori pubblici — con particolare riguardo alla viabilità, edilizia popolare, scolastica e sanitaria — del personale e dei problemi connessi agli insediamenti industriali della zona, per cui i risultati di tale azione potrebbero essere compromessi qualora al termine del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare l'impostazione del vasto programma in corso, in uno al risanamento funzionale della civica azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma del consigliere dott. Domenico Mannino, con i poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio del primo corrente unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 6 marzo 1975

Il prefetto: CONTI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1974 con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ardore e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il consigliere dott. Domenico Mannino;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ardore, affidata al consigliere dott. Domenico Mannino con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974, è prorogata a termini di legge.

Reggio Calabria, addì 1° marzo 1975

Il prefetto: CONTI

(2461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo di emendamento all'art. 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Vienna il 7 luglio 1971.

Il 3 luglio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 dicembre 1973, n. 1037, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974, è stato depositato a Montreal, presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, lo strumento di ratifica del protocollo di emendamento all'art. 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Vienna il 7 luglio 1971.

Ai sensi dell'art. 94 (*a*) della convenzione e della quartultima clausola del protocollo, il protocollo stesso è entrato in vigore il 19 dicembre 1974.

(2380)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Novellara.

Con decreto 21 novembre 1974, n. 72538, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno riportata in catasto del comune di Novellara (Reggio Emilia) al foglio 59, mappale 580 ½, a rettifica della partita catastale indicata come foglio 59, mappale 58 ½ nel decreto interministeriale 12 agosto 1972, n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 17 novembre 1972.

(2378)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Fabia »

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1975, n. 1523, la S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è stata autorizzata a modificare le diciture delle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fabia » di cui al decreto ministeriale 19 agosto 1974, n. 1496.

(2383)

Modificazioni alle dimensioni delle etichette dell'acqua minerale « Leonardo »

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1975, n. 1525, la S.p.a. Norda, in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento in Primaluna (Como), via Provinciale Vimogno, 14, è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Leonardo » di cui ai decreti ministeriali 27 dicembre 1973, n. 1435 e n. 1436.

(2384)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1644/M)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1645/M)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1646/M)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1647/M)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.569.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1648/M)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1649/M)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1650/M)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Ari (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651/M)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1652/M)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653/M)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1654/M)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1655/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1656/M)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1657/M)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1658/M)

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Roccaspinalveti (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1659/M)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1660/M)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1661/M)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1662/M)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Arsita (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.166.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1663/M)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1664/M)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1665/M)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1666/M)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Falconara Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.736.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1667/M)

Autorizzazione al comune di Aprigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Aprigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1668/M)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1670/M)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1671/M)

Autorizzazione al comune di Zungri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Zungri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.379.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1672/M)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1673/M)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Verzino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1674/M)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Umbriatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1675/M)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1676/M)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1677/M)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1678/M)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1679/M)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1680/M)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682/M)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683/M)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1684/M)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1685/M)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1686/M)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1687/M)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1688/M)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689/M)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690/M)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691/M)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692/M)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.136.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1693/M)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Borgia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694/M)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1695/M)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1696/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1697/M)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1698/M)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1699/M)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1700/M)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1701/M)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.148.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1702/M)

Autorizzazione al comune di Piazza al Serchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Piazza al Serchio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1703/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1a *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 Mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria. — Intestazione: Sac. Gabriello Zucconi nato a Pistoia l'11 maggio 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1975

(2390)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 122, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 13 marzo 1971 dalla signora Lampe Rozalija nata Car, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4106-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1966)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 20, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 settembre 1969 dalla sig.ra Skobe Justina nata Nabergoi, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7508-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2018)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 65, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 luglio 1969 dal sig. Gastaldo Alceo, avverso il decreto ministeriale 22 aprile 1969, n. 8790-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2019)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 ottobre 1969 dal signor Krivec Stanislava, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6939-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1967)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 28, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dalla sig.ra Zoppè Violetta, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7565-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2020)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 44, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 13 novembre 1969 dalla sig.ra Viskic Antonia nata Furlanic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6081-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1968)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 27, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 giugno 1969 dal sig. Mikulandra Mario, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6954-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2021)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 18 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,30	629,30	629,10	629,30	630 —	629,30	629,25	629,30	629,30	629,30
Dollaro canadese	629,40	629,40	632 —	629,40	630 —	629,40	629,40	629,40	629,40	629,40
Franco svizzero	253,94	253,94	254,20	253,94	254,18	253,95	253,90	253,94	253,94	253,90
Corona danese	116,31	116,31	116,30	116,31	117,05	116,25	116,40	116,31	116,31	116,30
Corona norvegese	128,29	128,29	128,30	128,29	128,30	128,20	128,23	128,29	128,29	128,25
Corona svedese	160,92	160,92	160,50	160,92	160,50	160,90	160,76	160,92	160,92	160,90
Fiorino olandese	266,45	266,45	265,90	266,45	266,40	266,40	266,45	266,45	266,45	266,40
Franco belga	18,38	18,38	18,40	18,38	18,36	18,36	18,3775	18,38	18,38	18,37
Franco francese	149,95	149,95	150,60	149,95	150,42	149,90	150,15	149,95	149,95	149,95
Lira sterlina	1524,40	1524,40	1526,50	1524,40	1525,86	1524,30	1525 —	1524,40	1524,40	1524,40
Marco germanico	272,30	272,30	272,42	272,30	272,40	272,30	272,30	272,30	272,30	272,25
Scellino austriaco	38,39	38,39	38,40	38,39	38,60	38,35	38,39	38,39	38,39	38,40
Escudo portoghese	26,25	26,25	26,30	26,25	25,10	26,25	25,90	26,25	26,25	26,25
Peseta spagnola	11,29	11,29	11,32	11,29	11,30	11,28	11,305	11,29	11,29	11,30
Yen giapponese	2,198	2,198	2,20	2,198	2,197	2,18	2,20	2 —	2,19	2,19

Media dei titoli del 18 marzo 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,225
» 5 % (Ricostruzione)	97,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,750
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,475
» 6 % » » 1971-86	84,375
» 6 % » » 1972-87	83,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,700
» poliennali 7 % 1978	96,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1975

Valuta	
Dollaro USA	629,275
Dollaro canadese	629,40
Franco svizzero	253,92
Corona danese	116,355
Corona norvegese	128,26
Corona svedese	160,84
Fiorino olandese	266,45
Franco belga	18,379
Franco francese	150,05
Lira sterlina	1524,70
Marco germanico	272,30
Scellino austriaco	38,39
Escudo portoghese	26,075
Peseta spagnola	11,297
Yen giapponese	2,199

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 235, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 23 gennaio 1970 dalla prof.ssa Fiorica Mangiapane Francesca avverso la decisione della commissione dei ricorsi di Salerno del 10 ottobre 1969 con la quale accogliendo il relativo ricorso pronunciava l'inclusione della dott.ssa in scienze biologiche Antonietta Corsaro nella graduatoria per l'insegnamento dell'igiene del lavoro presso l'istituto professionale femminile di Salerno.

(1920)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 237, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 25 gennaio 1965, dal prof. Acri Carmelo avverso la decisione 18 gennaio 1965, n. 9, del provveditorato agli studi di Cosenza che dichiarava inammissibile il ricorso avverso le nomine disposte per il 1964-65 dallo istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Marina di Fuscaldo (Cosenza) in favore dei dottori Roberto Roberti e Paolo Bruni forniti della laurea in legge.

(1921)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 711, è stato accolto, nei limiti e per gli effetti del parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione 1ª, nell'adunanza del 1° marzo 1974 (n. 3583/71), il ricorso straordinario proposto il 23 settembre 1972 dalla prof.ssa Scaglia Anna Maria avverso il silenzio rifiuto della commissione dei ricorsi, funzionante presso il provveditorato agli studi di Agrigento ai sensi dell'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sul ricorso gerarchico proposto a suo tempo dall'interessata contro la revoca della nomina a supplente presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Ribera.

(1918)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), in Anzio.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1975 il dott. Giulio Donadio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebelia » (Società agricola cooperativa fra i colonizzatori italiani d'Africa), in Anzio (Roma), in sostituzione del dott. Clemente Tronci, dimissionario.

(2381)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° agosto 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1920/74 e numero 2518/74.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo		
			dal 1°-8-1974 al 6-10-1974	dal 7-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 31-12-1974
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	817,02 (per 100 unità)	889,11 (per 100 unità)	924,63 (per 100 unità)
		B. altri:			
	01.05-910	I. galli, galline e polli	2.947,68	3.268,08	3.398,64
	01.05-930	II. anatre	3.019,77	3.484,35	3.623,55
	01.05-950	III. oche	2.907,63	3.300,12	3.431,96
	01.05-970	IV. tacchini	3.460,32	3.756,69	3.906,77
	01.05-980	V. faraone	5.038,29	5.518,89	5.739,37
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. Volatili interi:			
		I. galli, galline e polli:			
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	3.548,43	3.956,94	4.115,02
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	4.205,25	4.669,83	4.856,39
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	4.533,66	5.038,29	5.239,57
		II. anatre:			
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	3.556,44	4.109,13	4.273,29
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	4.317,39	4.982,22	5.181,26
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	4.797,99	5.542,92	5.764,36

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo		
			dal 1°-8-1974 al 6-10-1974	dal 7-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 31-12-1974
02.02-A (*segue*)		III. oche:			
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	4.149,18	4.717,89	4.906,37
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %»	3.412,26	4.029,03	4.189,99
	02.02-170	IV. tacchini	4.942,17	5.366,70	5.581,10
	02.02-180	V. faraone	7.192,98	7.881,84	8.196,72
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	02.02-500	I. disossate	9.628,02	10.765,44	11.195,52
		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	4.990,23	5.542,92	5.76[illegible],36
	02.02-651	2. di anatre	5.278,59	6.095,61	6.339,13
	02.02-654	3. di oche	3.756,69	4.429,53	4.606,49
	02.02-657	4. di tacchini	5.438,79	5.903,37	6.139,21
	02.02-659	5. di faraone	7.913,88	8.666,82	9.013,06
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	3.131,91	3.500,37	3.640,21
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	2.162,70	2.419,02	2.515,66
		d. petti e pezzi di petti:			
	02.02-710	1. di oche	5.118,39	6.047,55	6.289,15
	02.02-730	2. di tacchini	8.154,18	8.859,06	9.212,98
	02.02-750	3. di altri volatili	6.936,66	7.705,62	8.013,46
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	02.02-810	1. di oche	4.950,18	5.839,29	6.072,57
		2. di tacchini:			
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	4.445,55	4.830,03	5.022,99
	02.02-850	bb. altri	7.657,56	8.322,39	8.654,87
	02.02-860	3. di altri volatili	6.520,14	7.241,04	7.530,32
	02.02-981	f. altre	9.628,02	10.765,44	11.195,52
	02.02-985	C. frattaglie	2.162,70	2.419,02	2.515,66
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra	41.491,80 (*b*)	47.178,90 (*b*)	49.063,70 (*b*)
	02.03-900	B. altri	5.534,91 (*b*)	6.191,73 (*b*)	6.439,09 (*b*)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
	02.05-500	C. Grasso di volatili	4.814,01	5.382,72	5.597,76
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:			
	15.01-300	B. Grasso di volatili	5.775,21 (*b*)	6.456,06 (*b*)	6.713,98 (*b*)
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		B. altre:			
		I. di volatili:			
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) . .	10.589,22 (*b*)	11.838,78 (*b*)	12.311,74 (*b*)
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (a)	5.775,21 (*b*)	6.456,06 (*b*)	6.713,98 (*b*)
	16.02-215	c. altre	3.372,21 (*b*)	3.764,70 (*b*)	3.915,10 (*b*)

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.

(1628)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico, categoria direttiva).

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico, categoria direttiva), ripartiti come segue:

Direzioni di ispettorato regionale	Numero dei posti
Bari	1
Firenze	1
Milano	1
Palermo	1
Torino	1
Totale	5

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per ispettorato e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altri ispettorati regionali saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

Gli aspiranti possono concorrere per il posto relativo ad un solo ispettorato che dovrà essere chiaramente indicato nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più ispettorati, comporterà l'esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento in altri ispettorati regionali.

Al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso lo istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3, è riservato il venti per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria civile;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) età non superiore a 35 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo articolo 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'istituto.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quale posto, tra quelli ripartiti tra gli ispettorati di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per il posto relativo ad un solo ispettorato.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'istituto, servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazone;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina la sede assegnata;

n) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

o) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

p) qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'istituto o un consigliere di amministrazione dell'istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a ingegnere superiore o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta vertente sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di esame allegato 3;

una prova scritta vertente sugli argomenti indicati nella parte seconda del programma di esame allegato 3;

una prova orale vertente sugli argomenti delle prove scritte e sugli argomenti indicati nella parte terza del programma medesimo.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte d'esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascun ispettorato regionale indicato all'art. 1, una graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

Le graduatorie di merito saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle preferenze, nonchè, se ed in quanto applicabili, delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quarto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

Art. 10.
Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in ingegneria civile in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai seni del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L., già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948 e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'istituto con qualifica di ingegnere di seconda classe.

Art. 12.

Nomina di idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie.

Entro un anno dalla data di approvazione delle graduatorie di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Roma, addì 17 dicembre 1974

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

(RACCOMANDATA R.R.)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

..l.. sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat.. a . . . .
il . . . . (2) . . . .
domanda di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di ingegnere di 2ª classe (ruolo tecnico, categoria direttiva) per il posto relativo alla direzione dell'ispettorato regionale in (3) . . . . .

A tal fine ..l.. sottoscritt.. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (4) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in ingegneria civile;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (6);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .
e di essere cessat.. a causa di (7) . . . .;

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

i) di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di . . . .) (8);

l) di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:
. . . .
. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale - Servizio del personale:
. . . .
. . . .

..l.. sottoscritt.. dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

..l.. sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9) . .

. . . .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

n. . . . .
(località-provincia) (codice di avviam. postale)

..l.. sottoscritt.. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che lo istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . .

Firma

. . . . .

(autentica) (10)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) Indicare solamente la direzione dell'ispettorato regionale per cui si intende concorrere.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(5) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) *In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i* carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

Parte prima

Strutture in cemento armato: applicazione alle costruzioni civili (abitazioni ed uffici) e prescrizioni relative.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione con particolare riguardo alle costruzioni civili.

Parte seconda

Studio di massima distributivo di un edificio da adibire ad uffici dell'istituto su schema di esigenze preventivamente consegnato o di un edificio da reddito. Lo studio comprenderà: lo sviluppo grafico, la relazione illustrativa, qualche particolare esecutivo, calcoli per il dimensionamento di massima, computo metrico estimativo.

Stima di aree e di fabbricati - Piani finanziari.

Studio di massima dei seguenti impianti per edifici di civile abitazione ed uffici:

centrali termiche per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

riscaldamento a convenzione e ad irraggiamento;

condizionamento d'aria di tipo convenzionale, a doppio condotto, ad induzione, misto;

sollevamento e distribuzione di acqua potabile calda e fredda negli edifici;

distribuzione dell'energia elettrica negli edifici.

Parte terza

Materiali da costruzione naturali ed artificiali. Legislazione urbanistica e di igiene nell'edilizia. Legislazione sui lavori pubblici. Servitù prediali secondo la vigente legislazione. Legislazione e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili. Igiene sul lavoro degli addetti alla industria edilizia. Nozioni sulle norme del Comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica. Nozioni sulla legislazione riguardante i provvedimenti contro lo inquinamento atmosferico e sulle misure di sicurezza per gli impianti termici. Nozioni sulle norme per l'installazione ed il funzionamento degli ascensori e montacarichi in servizio privato. Regolamento dell'I.N.A.I.L. per la realizzazione e la manutenzione delle opere edilizie e dei relativi impianti, con particolare riguardo al capitolato generale di appalto ed alle norme per la direzione e contabilità dei lavori.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alle prove.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valore militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto; oppure: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita di almeno sette figli computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:*

a) per le vedove mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestata servizio attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell.I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(2193)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di segretario amministrativo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7675, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1974, registro n. 64 Trasporti, foglio n. 291, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di segretario in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Milone dott. Ugo, dirigente generale.

Membri:

Cialdini dott. Gaetano, dirigente superiore;
Dodaro dott. Ermanno, ispettore provinciale;
Passaro dott. Antonio Pio, dirigente generale a riposo;
Vecchiotti dott. Alberto, dirigente generale a riposo;
Gabriele prof. Ennio, docente in lettere;
Magno prof. Carlo, docente in matematica.

Segretario:

Vadalà Angelo, segretario.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il direttore generale: BORDONI

(2196)

1ª e 2ª sottocommissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novantacinque posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18274, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novantacinque posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici;

Considerato che hanno portato a termine la prova scritta del concorso di cui sopra 3990 candidati;

Vista la propria deliberazione n. 10/P.2.1.3. in data 30 gennaio 1974 relativa alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Delibera:

1) E' modificata come segue la composizione dei membri della commissione esaminatrice originaria, che diventa 1ª sottocommissione:

Rizzo dott. ing. Vito, ispettore principale;
Binelli dott. Ezio, primo dirigente a riposo;
Sforza prof. ing. Angelo;
Ferri prof. ing. Lando.

2) E' nominata la seguente 2ª sottocommissione:

Membri:

Gerini dott. ing. Luciano, primo dirigente;
Puglia dott. ing. Dario, ispettore principale;
Di Pasquale prof. ing. Oberdan, ordinario di istituto tecnico;
Bausano prof. ing. Aldo, ordinario di istituto tecnico.

Segretario:

Iacobacci Giulio, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 16 dicembre 1974

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(2198)

1ª e 2ª sottocommissione esaminatrice incaricata del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario ragioniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974, n. 7155, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 63 Trasporti, foglio n. 263, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova;

Vista la propria deliberazione n. 73/P.2.1.3. in data 1° ottobre 1974, relativa alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso così composta:

Presidente:

Rolandi prof. dott. Carlo, dirigente generale.

Membri:

De Simone dott. Filippo, dirigente superiore;
Merendino prof. dott. Nino, primo dirigente;
Cingolani dott. Cesare, primo dirigente;
Ascarelli prof. dott. Sandro, insegnante di diritto;
D'Angelo dott. prof. Amedeo, insegnante di ragioneria.

Segretario:

Vitiello rag. Umberto, segretario superiore di 1ª classe.

Delibera:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Di Miceli prof. dott. Giovan Battista, primo dirigente;
Kanneworff rag. Loris, primo dirigente;
Provenzano dott. Antonio, ispettore capo;
Bruni prof. dott. Domenico, insegnante di diritto;
Valentini prof. dott. Camillo, insegnante di ragioneria.

Segretario:

Mezzetti Dante, segretario superiore.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Mattei dott. Gino, dirigente superiore;
De Fachinetti dott. Michele, primo dirigente;
Rotolo dott. Dorindo, ispettore capo;
Lucà prof. dott. Francesco, insegnante di diritto;
Migliorati prof.ssa Lidia, insegnante di ragioneria.

Segretario:

Cattani Giuseppe, segretario superiore.

A coloro i quali spetta, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa, per l'importo totale presunto di lire 1.000.000 graverà sul cap. 2i6 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 1° febbraio 1975

p. Il direttore generale: SEMENZA

(2197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1974, registro n. 22, foglio n. 7, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Considerato che la dott.ssa Giuseppina Zitelli ha chiesto, per motivi di salute, di essere esonerata dall'incarico di componente della commissione stessa;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Giuseppina Zitelli è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a ventinove posti di preparatore degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, il dott. Walter Luchetti ispettore capo del ruolo tecnico superiore, in servizio presso questo Ministero.

Al predetto spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1975
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 95

(2200)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 102262 in data 14 settembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1972, bandito con decreto del medico provinciale prot. numero 102771 in data 19 luglio 1973;

Vista la nota prot. n. 29277 in data 9 luglio 1974 con cui la giunta regionale veneta ha designato a far parte della citata commissione, quale presidente il dott. Ferigo Zeno in sostituzione del dott. Giancarlo Rigobello;

Ritenuto pertanto di dover modificare il citato decreto prot. n. 102262 del 14 settembre 1974;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto del medico provinciale n. 102262 del 14 settembre 1974, in premessa specificato.

Il dott. Ferigo Zeno è nominato presidente della commissione esaminatrice del suddetto concorso, in sostituzione del dimissionario dott. Giancarlo Rigobello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona.

Verona, addì 3 febbraio 1975

Il medico provinciale: RENZULLI

(2240)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 1825.73/28 del 18 dicembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1973;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale del Veneto e dall'ordine dei veterinari della provincia di Verona;

Visto il decreto n. 100149 del 18 novembre 1974, con il quale il medico provinciale di Verona ha nominato quale componente della citata commissione il dott. Osvaldo Munari ai sensi della legge 8 luglio 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1973, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 1825.73/28, in data 18 dicembre 1973, si compone come segue:

Presidente:

Canova dott. Antonio, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Munari dott. Francesco, funzionario della regione Veneto;
Saini dott. Italo, veterinario provinciale di Vicenza;
Marcato prof. Paolo, docente anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;
Scatozza prof. Franco, docente malattie infettive degli animali, Università di Parma;
Munari dott. Osvaldo, veterinario condotto di ruolo.

Segretario:

Groppo dott.ssa Anna, funzionario della regione Veneto.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 5 marzo 1975

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(2241)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 35.

Sovvenzione ai titolari di concessioni provinciali di autoservizi di linea extraurbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la regolare attività dei pubblici autoservizi, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 1974 sovvenzioni straordinarie alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea extraurbani in base a concessione provinciale.

Art. 2.

Possono ottenere le sovvenzioni provinciali le imprese che al momento della liquidazione delle stesse esercitino, quali titolari delle relative concessioni provinciali, le autolinee per le quali la sovvenzione verrà accordata ed abbiano rispettato il contratto collettivo di lavoro e le leggi sociali.

Sono escluse dalle sovvenzioni le imprese a carico delle quali nell'anno 1974 siano state accertate d'ufficio delle gravi irregolarità od inadempienze e nei confronti delle quali si sia perfezionata la procedura di decadenza. In tale caso non viene corrisposta la sovvenzione sulla percorrenza relativa ai servizi per i quali sia stata dichiarata la decadenza della concessione.

Art. 3.

Le sovvenzioni possono essere accordate solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio dell'autolinea da sovvenzionare. Allo scopo di valutare la passività del risultato, il bilancio di linea è ricostruito sulla base dello schema previsto dall'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37.

Art. 4.

Le domande devono essere presentate alla giunta provinciale entro il 30 aprile 1975.

Tali domande devono essere corredate di una dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sotto la sua responsabilità, secondo un apposito schema predisposto dallo assessorato ai trasporti; inoltre, deve essere fornita la documentazione che sia ritenuta necessaria.

Art. 5.

Per gli adempimenti di cui al precedente art. 1 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 300.000.000.

La misura della sovvenzione straordinaria per ogni autolinea è fissata dalla giunta provinciale ripartendo l'ammontare massimo della sovvenzione stessa entro i seguenti limiti:

a) fino a L. 150.000.000, in misura percentuale all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita degli abbonamenti per ogni autolinea da sovvenzionare e fino ad un massimo dell'80 % dell'ammontare dei ricavi stessi;

b) fino a L. 50.000.000, in misura percentuale all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di tessere speciali a riduzione, di cui alla delibera della giunta provinciale 4 giugno 1974, n. 2333, per ciascuna linea da sovvenzionare e fino ad un massimo del 50 % dell'ammontare dei ricavi stessi;

c) fino a L. 100.000.000, in misura percentuale al disavanzo di esercizio di ciascuna linea da sovvenzionare, diminuito delle sovvenzioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e di altri eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti.

In ogni caso l'ammontare delle sovvenzioni non può superare il disavanzo dell'autolinea.

Art. 6.

Entro il 31 gennaio 1975 la giunta provinciale, su richiesta degli interessati, può disporre la corresponsione, a titolo di acconto sulle sovvenzioni da concedersi ai sensi della presente legge, di una somma pari all'80% dell'importo liquidato nel 1973 ai sensi della legge provinciale 11 settembre 1973, n. 44.

La corresponsione dell'acconto di cui al precedente comma viene disposta previo accertamento, da parte dell'ufficio provinciale trasporti, sulla corrispondenza del servizio delle autolinee al momento dell'accertamento medesimo a quello prestato nel 1973 ed alle condizioni di cui al precedente art. 2, primo comma.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 4460. — Sovvenzioni straordinarie a titolari di concessioni provinciali di autoservizi di linea extraurbani (legge provinciale 11 settembre 1973, n. 44) . . . . L. 300.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. **36**.
Provvedimenti a favore dei consorzi fra gli E.C.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare l'assetto organizzativo del servizio di assistenza di base nei comuni minori, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad intervenire con sovvenzioni finanziarie in favore dei consorzi fra gli E.C.A. costituiti ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente possono essere date solo per l'integrazione dei fondi destinati ai servizi di segreteria previsti dall'art. 31, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall'art. 3, lettere *a*) e *b*), della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, ed altri servizi strettamente inerenti al funzionamento amministrativo.

La misura delle sovvenzioni annue per ciascun consorzio è determinata in quote relative al numero degli abitanti residenti nel territorio rispettivo, come risultano dall'ultimo censimento ufficiale, e in particolare:

a) territori con più di 20.000 e meno di 50.000 abitanti L. 10.400.000;

b) territori con meno di 20.000 abitanti L. 5.200.000.

Il trattamento economico dei segretari non potrà superare a seconda del titolo di studio, il quinto o sesto livello previsto dall'accordo intercorso fra il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano ed i sindacati del personale degli enti locali in data 5 aprile 1974, e successive modifiche.

Per quanto riguarda le indennità di trasferta, verranno applicate le disposizioni in vigore per il segretario del comune maggiore fra quelli compresi nel territorio consorziale.

Art. 3.

Le sovvenzioni provinciali sono deliberate dalla giunta provinciale sulla base di una domanda da presentarsi entro il mese di novembre di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

a) regolamento organico dell'ente, approvato dall'organo tutorio;

b) elenco del personale con distinta delle singole competenze dovute al personale stesso nel corso dell'anno, distinte per voci e riferite al livello retributivo di appartenenza;

c) elenco delle spese amministrative inerenti al funzionamento dei consorzi.

Nella prima applicazione della presente legge le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La lettera *d*), dell'art. 3 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è così modificato: « un comitato tecnico di erogazione e di assistenza, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati fra gli amministratori ed i funzionari dipendenti ».

Art. 5.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di L. 100.000.000 all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 636. — Spese per contribuire all'assetto organizzativo ed alla gestione dei servizi di base esercitati dagli E.C.A. e dai consorzi fra gli E.C.A. ai sensi della legge provinciale 26 ottobrre 1973, n. 69 . . . . L. 100.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 100.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. **37**.
Spese e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente tegge:

Art. 1.

Per l'elaborazione di studi e progetti diretti allo sviluppo ed al miglioramento dei trasporti e comunicazioni di interesse provinciale, l'amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali, liberi professionisti o altri esperti nel settore.

Per i fini di cui al precedente comma, l'amministrazione provinciale può concedere agli enti locali o loro consorzi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 75 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

Gli incarichi di cui al primo comma del precedente art. 1 sono disposti con delibera della giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dei trasporti. Le clausole contrattuali inerenti al rapporto di prestazione sono contenute in apposito disciplinare, che forma parte integrante del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Le domande di contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 devono essere presentate dagli enti interessati alla giunta provinciale, corredate da una relazione, dal preventivo di spesa e dalla deliberazione di autorizzazione dell'organo competente per la presentazione della domanda e per il conferimento dell'incarico. La concessione del relativo contributo è disposta con delibera della giunta provinciale su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, sentito l'ufficio trasporti sull'iniziativa.

Art. 3.

La liquidazione delle spese per studio e progetti di cui al primo comma dell'art. 1 può essere disposta o in unica soluzione a incarico eseguito ed a seguito di avvenuta presentazione della relativa documentazione o nel corso dell'incarico in misura

proporzionale alle prestazioni svolte ed alla documentazione presentata. Per la determinazione delle spese, l'ufficio trasporti esprime un parere sulla documentazione presentata, sentito, quando necessario, l'ufficio tecnico della provincia, ed accerta la conformità dei preventivi presentati e dei disciplinari con le risultanze delle prestazioni.

La liquidazione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 1 è disposta in unica soluzione, a presentazione da parte del beneficiario della delibera di approvazione del progetto e di liquidazione delle spese di progettazione.

Art. 4.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di L. 60.000.000 all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante utilizzo della disponibilità di pari importo iscritta al cap. 2015 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione V - Rubrica IX - Categoria III

Cap. 2010. — Spese e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia . . . . L. 35.000.000

Capitolo in aumento:

Cap. 1900. — Spese e contributi per la compilazione di progetti di opere pubbliche di competenza degli enti locali e loro consorzi (legge regionale 3 giugno 1968, n. 10, articoli 2 e 3) . » 25.000.000

L. 60.000.000

Capitolo in diminuzione e soppresso:

Cap. 2015. — Spese e contributi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree, lacuali, idroviarie, funiviarie e telefoniche di interesse provinciale . . . . L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38.

Provvidenze per la realizzazione di servizi, impianti ed aree inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento di un programma destinato a realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, ad acquistare e ad approntare aree per l'organizzazione dei servizi e per le discariche controllate, ad acquistare mezzi per la raccolta, nonchè a provvedere a quant'altro necessario per una razionale organizzazione e gestione dei servizi, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono autorizzate:

a) la spesa di L. 2.100.000.000 per la concessione di un contributo in conto capitale nel limite compreso tra l'80 ed il 100 % della spesa riconosciuta ammissibile, di cui L. 340.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 e L. 1.760.000.000 a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975;

b) la spesa di L. 1.300.000.000 a disposizione dell'amministrazione provinciale, a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Il programma di cui al primo comma deve precisare, in base all'urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità, per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

Art. 2.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 i comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, costituiti ai sensi di legge, le cui opere ed impianti da realizzare, nonchè i mezzi da utilizzare siano previsti nel programma di cui al precedente art. 1.

Dalle provvidenze di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 sono esclusi i contributi per l'acquisizione dei mezzi di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

L'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare, a licitazione od a trattativa privata, a favore degli enti di cui al precedente art. 2 e nel limite di spesa di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, i mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonchè quelli necessari al funzionamento delle discariche controllate.

Art. 4.

Le domande di ammissione a contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 o per la cessione in proprietà dei mezzi di cui al precedente art. 3, devono essere presentate alla giunta provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione* del decreto del presidente della giunta provinciale, con il quale viene approvato il programma di cui al precedente art. 1.

Le domande devono in ogni caso essere precedute dalle deliberazioni degli enti interessati, con le quali viene disposta l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.

Alle domande devono essere allegati progetto, relazione di massima delle opere da eseguire e l'indicazione della relativa spesa, nonchè la richiesta di assegnazione dei mezzi.

Sulle domande provvede la giunta provinciale, la quale, nel comunicare ai richiedenti quelle ammesse al beneficio delle provvidenze di cui alla presente legge e l'ammontare del contributo relativo, stabilisce i termini perentori per la presentazione del progetto esecutivo, prescrivendone le caratteristiche, nonchè le condizioni per la cessione in proprietà dei mezzi.

Art. 5.

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti fino ai 4/5 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori.

In tal caso il rimanente 1/5 è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli stanziamenti disposti in applicazione del precedente art. 1 della presente legge, anche se non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati tra i residui fino a quando, a giudizio della giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 7.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e viene abrogata la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40.

I relativi stanziamenti conservati tra i residui passivi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, rispettivamente per L. 215.000.000 e per L. 1.065.000.000 decadono e sono trasportati fra le economie di esercizio in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 1.640.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede come segue:

per L. 1.575.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

per L. 65.000.000 mediante utilizzo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione degli oneri stabiliti a carico dell'esercizio finanziario 1974 dalla legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, per L. 15.000.000, e dalla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, per L. 50.000.000.

Alla copertura della maggiore spesa di L. 120.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede con una quota di pari importo della disponibilità di bilancio derivante, a partire dall'anno 1975, dalla cessazione dell'onere in misura di L. 180.000.000, di cui all'art. 10 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 4570 (*con modifica del testo*). — Spese e contributi in conto capitale per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	L. 1.640.000.000

In diminuzione:

Cap. 4600. — Spese per la concessione di contributi annui costanti quindicennali per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, art. 1, lettera *b*) - 3ª annualità) .	L. 15.000.000
Cap. 4601. — Spese per la concessione di contributi annui costanti quindicennali per la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, art. 1, lettera *b*) - 2ª annualità)	» 50.000.000
Cap 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	» 1.575.000.000

I sopraindicati capitoli 4600 e 4601, ed il cap. 4602 iscritto in bilancio « per memoria », sono soppressi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 39.
Provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire, nel territorio provinciale, una più razionale evoluzione del servizio distributivo, nonchè l'attuazione delle finalità previste dai singoli piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita secondo i principi stabiliti dagli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere un contributo rateale annuo costante alle imprese commerciali, cooperative di consumo e pubblici esercizi, nella misura e per la durata di cui agli articoli seguenti, sulla spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per il miglioramento delle attrezzature e per la ristrutturazione dell'impresa, nonchè per l'eventuale costruzione, ampliamento o acquisto della sede.

Art. 2.

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge:

a) imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi in possesso dell'autorizzazione amministrativa al commercio stabile al dettaglio, di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) pubblici esercizi, in possesso della licenza permanente o stagionale per la somministrazione di alimenti o di bevande, per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a cucina, ristorante, bar e caffè, con esclusione di quelli dotati di stanze per forestieri.

Art. 3.

La concessione dei contributi è subordinata alla condizione che i richiedenti:

a) siano iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed abbiano esercitato l'attività di commercio almeno nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Detta attività dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato. In mancanza del certificato della camera di commercio, l'ininterrotta attività può essere dimostrata con certificazione, in carta legale, rilasciata dal comune sede della impresa, dalla quale risulti che il richiedente è titolare dell'impresa per la quale è richiesto il contributo e che la stessa esiste da almeno tre anni.

Nel computo di tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di pubblica sicurezza, di eventuali interruzioni di attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa;

b) non abbiano alle loro dipendenze più di 30 dipendenti, esclusi gli apprendisti.

Tale limite non si estende alle cooperative di consumo e loro consorzi.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per l'esecuzione degli stessi lavori ed acquisti, con quelli erogati in base ad altra legge.

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare che non hanno beneficiato e che non hanno in corso la pratica per ottenere i suddetti contributi.

Art. 5.

Sono comunque escluse dal contributo le spese destinate all'acquisto di scorte. Possono invece usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti di automezzi destinati al trasporto di merci necessarie all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 6.

Il contributo può essere concesso per spese di acquisto, rinnovo, ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai locali di vendita e di deposito, ivi comprese le spese per l'esecuzione delle indispensabili opere murarie per l'adattamento dei locali; per la ristrutturazione aziendale che comporti, oltre al rinnovo delle attrezzature ed alle inndispensabili opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso in aumento delle superfici di vendita. Le nuove attrezzature e la ristrutturazione devono rispondere alle moderne tecniche produttivistiche.

Art. 7.

Per le spese di miglioramento o rinnovo delle attrezzature, comprese le indispensabili opere murarie per l'adattamento dei locali, il contributo provinciale è limitato alla spesa massima ammissibile di L. 15.000.000 e per un periodo non superiore ai cinque anni.

Per le spese effettuate ai fini della ristrutturazione aziendale, il contributo provinciale è limitato alla spesa massima ammissibile di L. 40.000.000 così suddivisa:

L. 15.000.000 per arredamenti ed attrezzature;

L. 25.000.000 per opere murarie ed acquisto di terreno.

Il contributo può essere concesso per un periodo non superiore ai 10 anni.

Art. 8.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso in misura non superiore al 6 % e non inferiore al 3,50 %. La misura massima può essere concessa solo nei casi previsti alla lettera *a*) del successivo art. 13.

La spesa è ammessa a contributo in base alle seguenti percentuali:

100 % della spesa per rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, per le conseguenti opere murarie e per l'ammodernamento dei locali;

70 % per la costruzione, ampliamento o acquisto dei locali per l'attività dell'azienda;

50 % per l'acquisto del terreno occorrente per la costruzione e per l'eventuale area di parcheggio; la spesa ammessa a contributo per l'acquisto del terreno non può superare comunque il 50 % della spesa ammessa per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

Art. 9.

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda *mortis causa* ed al beneficiario in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, purchè venga effettivamente mantenuta la destinazione ad attività commerciale della costruzione.

Il contributo viene a decadere al momento della cessazione dell'azienda, e viene revocato nel caso che alla costruzione destinata ad attività commerciale venga data, senza preventiva autorizzazione, da rilasciarsi con decreto dell'assessore competente in materia di commercio, una diversa destinazione se ciò si verifica entro il quinto anno dall'erogazione dell'ultima rata del contributo.

Nel caso di revoca del contributo, per il recupero delle somme già versate si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n 639.

Art. 10.

Le domande di contributo devono essere presentate all'assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno.

La domanda, redatta in carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, dal quale risulti la data di iscrizione oppure attestazione, su carta legale, rilasciata dal comune sede dell'impresa di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente art 3;

2) attestazione rilasciata dalla cassa mutua provinciale di malattia riportante il numero dei dipendenti dell'azienda;

3) preventivi di spesa per gli acquisti;

4) computo metrico con relazione e perizia tecnica;

5) disegni e planimetrie dei locali di vendita e magazzini deposito;

6) relazione commerciale;

7) piano di finanziamento.

Art. 11.

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi, esposti ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti, nonchè un sopralluogo preventivo per controllare lo stato dell'azienda e l'eventuale inizio dei lavori, sono eseguiti a cura dell'assessorato competente attraverso propri funzionari della carriera direttiva o di concetto.

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti spetta all'ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici. Qualora in sede di verifica dei lavori e degli acquisti, venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

La liquidazione del contributo viene disposta dall'assessore provinciale competente in materia di commercio; il contributo è corrisposto al beneficiario o all'istituto di credito mutuante in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Art. 12.

Il contributo provinciale viene assegnato alle imprese che abbiano o che raggiungano le superfici minime, che verranno fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Ai fini del minimo dimensionale per i negozi che esercitano più rami di attività, si terrà conto dell'attività prevalente.

Per i tipi di negozio che non saranno elencati nel regolamento o che non rientreranno, per l'attività prevalente da loro svolta, in tale elenco, il contributo può essere concesso a prescindere dalle dimensioni aziendali.

Il contributo per l'acquisto di apparecchiature frigorifere destinate alla conservazione dei prodotti dell'alimentazione, compresi i banchi frigoriferi, può essere concesso indipendentemente dai minimi dimensionali.

Art. 13.

Il contributo che viene concesso per ogni singola operazione, può essere differenziato — entro il limite massimo di cui all'art. 8 — allo scopo di agevolare maggiormente e con carattere di priorità:

a) la concentrazione di più imprese al dettaglio in una unica impresa esercitata in un solo punto di vendita; uguale priorità viene data alle imprese che andranno ad esercitare la loro attività o in centri commerciali o in un unico locale di vendita, avendo quindi in comune almeno parte delle spese di gestione; ciascuna delle imprese che si concentrano e che andranno ad esercitare in un unico locale potrà beneficiare del contributo entro i limiti di cui all'art. 7;

b) le imprese al dettaglio, aderenti ai consorzi acquisti collettivi o alle unioni volontarie grossisti dettaglianti;

c) le imprese che hanno sede in comuni commercialmente poco attrezzati;

d) le imprese che hanno sede in centri storici od in immobili sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, che devono essere restaurati o ricostruiti dopo la demolizione;

e) le imprese appartenenti al settore dell'alimentazione;

f) i pubblici esercizi che non dispongono di stanze per forestieri e che intendono rinnovare anche gli impianti di cucina ed i servizi igienici.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno determinati i punteggi in base ai quali i criteri di differenziazione potranno trovare pratica applicazione ed inoltre saranno determinati i comuni commercialmente poco attrezzati, di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

Art. 14.

Possono usufruire dei benefici della presente legge le imprese che abbiano iniziato i lavori o effettuato gli acquisti in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la domanda di contributo. Gli interessati, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente art. 10, dovranno produrre un attestato del comune competente per territorio da cui risulti che i lavori hanno avuto inizio posteriormente alla data sopraindicata.

Art. 15.

I lavori e gli acquisti dovranno essere ultimati entro due anni con decorrenza dal giorno dell'avvenuta comunicazione agli interessati della concessione dei benefici richiesti, da parte dell'assessorato competente.

In caso di accertata impossibilità a produrre la richiesta documentazione entro il termine suddetto, è data facoltà allo assessore competente di prorogare, su precisa motivazione e su domanda degli interessati, il termine stesso fino ad un massimo di un anno.

Art. 16.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 70 000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1983.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonchè quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione dei contributi, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 17.

Alla copertura dell'onere di L. 70.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario corrente.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3840. — Provvidenze a favore del settore distributivo L. 70.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . L. 70.000.000

Art. 19.

Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga al disposto di cui al precedente art. 10, le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande di contributo presentate ai sensi della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 22, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino inevase negli uffici competenti, potranno essere esaminate, per il loro finanziamento, secondo le modalità della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 40.

Nuovo finanziamento e modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, concernente: « Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle apportate dalla presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di L. 30.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale nell'importo di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1985.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonchè quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, dopo le parole « cooperative e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita o di acquisto all'ingrosso » sono aggiunte le parole « le imprese di spedizione ».

Il concorso di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, fissato nella misura del 3 % dall'art. 4 della medesima legge, può essere elevato fino alla misura massima del 6 % per tutte le nuove domande e per domande già ammesse a contributo ai sensi della citata legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 21, e non perfezionate per le mutate condizioni del mercato del credito.

Il limite massimo del prestito di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è elevato a L. 100.000.000.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap 3816. — Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali . . . . L. 30.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1215)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750800)